

Regolarizzazione aiuti di stato 2021

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 5 giugno il provvedimento n. 244832, in attuazione dell'art. 1 comma 636 della L. 190/2014, relativo alla promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di **aiuti di Stato** e di aiuti in regime "de minimis" per i quali è stata rifiutata l'iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli REDDITI, IRAP e 770 per il periodo d'imposta 2021 dati erranei e/o non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 52 della L. 234/2012 e dell'art. 10 del DM 31 maggio 2017 n. 115, l'Agenzia delle Entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali "**automatici**" e "**semi-automatici**" provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell'apposito prospetto "aiuti di Stato" delle rispettive dichiarazioni fiscali.

Gli aiuti fiscali "automatici" e "semi-automatici" si intendono concessi e sono registrati nei Registri dall'Agenzia delle Entrate nell'esercizio finanziario **successivo** a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.

Gli obblighi di consultazione nei Registri e di registrazione dell'aiuto individuale sono assolti dall'Agenzia delle Entrate in un momento successivo alla fruizione dell'aiuto.

L'Agenzia mette quindi a disposizione del contribuente, con le modalità previste dal provvedimento, le informazioni relative alla mancata registrazione dei suddetti nei registri per aver indicato, nel prospetto "Aiuti di Stato" delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 presentate per il **periodo d'imposta 2021**, dati erranei e/o non coerenti con la relativa disciplina agevolativa. L'Amministrazione finanziaria rende disponibili

tali informazioni per consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare l'anomalia rilevata. Nello specifico, nelle comunicazioni sono contenuti i seguenti **dati**:

- codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d'imposta;
- data e protocollo telematico della dichiarazione REDDITI, IRAP e 770, relativa al periodo d'imposta 2021;
- dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nella dichiarazione REDDITI, IRAP e 770 relativa al periodo d'imposta 2021 per cui non è stato possibile procedere all'iscrizione in RNA, SIAN e SIPA;
- modalità con le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata;
- modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni.

L'Agenzia delle Entrate trasmette quindi una comunicazione al **domicilio digitale** dei singoli contribuenti. La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, nel "**cassetto fiscale**".

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella

comunicazione.

Per quanto riguarda le modalità con cui il contribuente può **regolarizzare** le anomalie, sono previste diverse ipotesi.

Posto che il **codice residuale 999** nel campo “Codice aiuto” del prospetto “Aiuti di Stato” è utilizzabile unicamente nell’ipotesi in cui debbano essere indicati aiuti di Stato o aiuti de minimis di natura fiscale automatica non espressamente ricompresi nella “Tabella codici aiuti di Stato”, nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente utilizzato tale codice indicando:

- un aiuto di Stato o un aiuto de minimis concesso da altra Amministrazione o un’agevolazione **non qualificabile** come aiuto di Stato, è invitato per le prossime dichiarazioni a verificare, con l’ausilio delle relative istruzioni alla compilazione, l’effettiva necessità di indicare aiuti di Stato con codice 999;
- un aiuto di Stato o un aiuto de minimis **già presente** nella “Tabella codici aiuti di Stato”, è invitato a presentare una dichiarazione **integrativa** sostituendo il codice 999 con lo specifico codice aiuto.

Nel caso in cui il contribuente abbia **erroneamente compilato** i campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, può presentare una dichiarazione integrativa recante i dati corretti.

Qualora la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può **regolarizzare** la propria posizione presentando una dichiarazione **integrativa** e restituendo l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi (e relative sanzioni).

(MF/ms)